



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce

Prima Sezione Civile

in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dott. Biagio Politano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3561/2022 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 5 marzo 2026 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con sostituzione dell'udienza mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente

TRA

..... li (C.F. nato Napoli il 1972, nella qualità di figlio ed erede di (C.F.), nato in Napoli (NA) il 1938 e deceduto in Sarzana (SP) in data 15.11.2016, rappresentato e difeso dall'Avv. Ezio Bonanni (C.F. BNN ZEI 68H20 H501I), elettivamente domiciliati presso il di lui studio in Roma, Via Crescenzo n. 2 Sc. B int. 3

Attore

E

MINISTERO DELLA DIFESA (C.F. 80425650589), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce nei cui Uffici, in via F. Rubichi, n. 39, è elettivamente domiciliato (pec: ads.le@mailcert.avvocaturastato.it)

Convenuto

Conclusioni

Per l'attore:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Giudice designato, ogni contraria istanza, argomentazione, deduzione ed eccezione disattesa,

I. accertare e dichiarare:

- che il Sig. è deceduto per mesotelioma pleurico in data 15.11.2016, in seguito alle condotte attive ed omissive del Ministero della Difesa per uso di amianto senza alcuna



precauzione nei termini di cui al ricorso (doc. a), e per la tardività della bonifica, come accertato anche dalla Corte dei Conti, sezione centrale di controllo sulla gestione dell'amministrazione dello Stato 'le bonifiche nel settore difesa', delibera 20.06.2022 n. 14/22/G (doc. g), e per effetto della violazione delle regole cautelari di cui all'art. 2087 c.c., come da TAR Lazio Roma, n. 2061/2024 (doc. h), e in relazione a quanto ulteriormente precisato dal Consiglio di Stato, II Sez., sent. n. 11363/2023 (doc. i), e con sussistenza della responsabilità prima di tutto contrattuale, ex artt. 1218, 1223 e 1453 c.c., in relazione all'art. 2087 c.c., e poi extracontrattuale, anche ex artt. 2050 e 2051 c.c., e/o 2043 e 2059 c.c. ed incidenter tantum la configurabilità a fini civilistico risarcitori della fattispecie di cui all'art. 589 c.p. e/o 437 c.p.

II. conseguentemente e comunque:

-condannare il Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., a risarcire l'attore di tutti i danni iure proprio sofferti, in ragione della malattia e del decesso del proprio congiunto, e per gli effetti:

-condannare il Ministero convenuto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali iure proprio, patiti e patiendi, dall'attore, nei termini specificati nel capo XV del doc. a e con quantificazione di cui ai capi da XV a XV.2 della premessa in fatto del doc. a e capi r e s delle osservazioni in diritto (nonché capi XIII, XIII.a e XIII.b del doc. 5 – relazione medico legale del Dott. Arturo Cianciosi), ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e/o dal Giudice adito, nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 432 c.p.c. e/o 1226 e/o 2056 c.c.;

chiede che in ogni caso le domande tutte formulate dall'attore nella premessa in fatto e in diritto dell'originario ricorso (doc. a), per i profili richiamati nel presente giudizio, trovino accoglimento, per le ragioni ivi specificate, che si intendono qui riscritte;

si chiede che su tutte le somme, come rivalutate, siano riconosciuti anche gli interessi legali dal dì del fatto al dì del risarcimento.

Il tutto con vittoria di spese, competenze professionali e spese forfettarie, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c. "(nell'atto introduttivo)

"a. Rigettarsi l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal Ministero della Difesa, perché i termini sono stati interrotti con atti di messa in mora già prima dei 5 anni dalla morte, come già ribadito ut supra, e in ogni caso sempre per le ragioni di cui al paragrafo IV, applicando

il termine decennale, ex art. 2946 c.c., per i danni iure hereditario e di 14 anni, ex art. 2947, comma 3, c.c., per i danni iure proprio;

b. Rigettarsi l'eccezione di compensatio lucri cum damno sollevata dal Ministero della Difesa, per le ragioni esposte nel precedente paragrafo V, perché nulla è stato erogato all'odierno attore, e per quanto già sopra ribadito;

c. Accogliersi integralmente la domanda risarcitoria proposta dal Sig. _____, sia iure hereditario, sia iure proprio, e per l'effetto quanto al danno iure hereditario, volerlo in pro quota, in concorso con gli altri eredi, e dunque nella misura pari a 1/3 del totale spettante per quanto maturato dalla vittima primaria, ovvero nella diversa quota che sarà ritenuta da Codesto Tribunale, per cui l'importo complessivamente dovuto per la morte della vittima primaria, si chiede sia liquidato in favore dell'odierno attore (così come la Corte di Appello di Genova, con sentenza n. 237/2025, già liquidato al fratello, e per cui all'odierno attore nella misura di €27.886,62 oltre rivalutazione monetaria e interessi), ovvero nella somma maggiore o minore che Codesto Tribunale dovesse ritenere, anche ex artt. 1226 e 2056 c.c., sempre con le maggiorazioni delle rivalutazioni e interessi, tenendo conto che l'attore è figlio legittimo, e in quanto tale erede e che ha accettato l'eredità anche ai sensi dell'art. 476 c.c.1;

quanto al danno iure proprio, accogliere le domande di cui in atti, anche in ordine ai danni iure proprio e per gli effetti:

o € 147.000,00 a titolo di danno patrimoniale;

o € 294.504,60 a titolo di danno non patrimoniale per lutto e perdita parentale, calcolando secondo le Tabelle del Tribunale di Roma 2025, con espressa richiesta di personalizzazione in aumento in ragione dell'intensità del legame affettivo padre/figlio documentata in atti;

1 "Al riguardo si pone lo stretto rapporto parentale, che fa dei predetti addirittura degli eredi legittimari, oltre che legittimi e, come insegna la S.C. (arg. ex Cass., III, 14.10.2011 n. 21288) la parte che abbia un titolo legale che le conferisca il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità, qualora proponga in giudizio domande che di per sé manifestino la volontà di accettare". In ogni caso, ai sensi dell'art. 476 c.c., è rilevante che l'azione giudiziaria costituisce già di per sé accettazione di eredità, così

- Danno da lutto prolungato e/o lutto complicato, nella misura del 20%, pari ad € 141.159,00 (con personalizzazione massima +39%), ovvero di quella che sarà accertata in corso di causa, con



CTU medico legale e psicologica per il danno da lutto, come già ribadito nei capi VI e VII.3 delle note autorizzate illustrative del 27.02.2026, e di tutte le altre difese in atti.

Il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del fatto (15.11.2016) al saldo effettivo, oltre al maggior danno ex art. 1224, co. 2, c.c.;

Si chiede l'accoglimento di tutto quanto richiesto in atti, che si intende qui riportato, reiterato e riscritto.

2. Condannarsi il Ministero della Difesa al pagamento integrale delle spese processuali, degli onorari professionali e delle spese forfettarie in favore del difensore, con distrazione in favore dell'Avv. Ezio Bonanni, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. (così nelle note)

Per il convenuto:

"Voglia il Tribunale di Taranto (sic) adito:

- accertare e dichiarare la infondatezza della domanda anche per intervenuta prescrizione del diritto e, per l'effetto, rigettarla;

- nella sconsigliata ipotesi di riconoscimento del diritto azionato e conseguente condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno, disporre lo scomputo delle somme corrisposte (o da corrispondersi) dall'INAIL nonché da quelle che saranno liquidate a titolo di danno patrimoniale iure hereditatis a seguito del giudizio pendente innanzi al Tribunale del Lavoro NRG 4062/24.

Con vittoria di spese anche ex art 96 cpc".

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

I)

Con atto di citazione notificato il 25 maggio 2025, in dichiarata riassunzione del procedimento istaurato innanzi al Tribunale di Nola il 23 novembre 2021 prima e di Taranto poi, all'esito delle rispettive dichiarazioni di incompetenza rese con provvedimento n. 722/2024 e, infine, n. 767/2025 del 1° aprile 2025, _____, nato a Napoli il _____ 1972, figlio di _____, nato in Napoli il _____ 1938 e deceduto in Sarzana in data 15.11.2016, ha convenuto in giudizio il Ministero della Difesa al fine di sentirlo condannare al risarcimento del danno non patrimoniale patito e non per la perdita del rapporto parentale con il congiunto a seguito della sua morte, dovuta a mesotelioma pleurico maligno epiteliomorfo, contratto, in thesi, durante il periodo di servizio prestato presso la Marina Militare.

A fondamento della richiesta, diffusa in un atto di citazione scandito dalla esposizione di 171 punti circostanziali, l'attore ha posto la tesi secondo la quale nessun dubbio poteva sussistere



in ordine alle cause della morte del padre, in ultima analisi derivante dalla sua esposizione – senza protezione – a fibre di amianto nel corso del servizio prestato su navi della Marina Militare dal 6 settembre 1958 al 31 dicembre 1960 nella qualità di All. Fuochista e Motorista navale, giusta relazione medico legale del Dott. Arturo Cianciosi, resa all'esito dell'analisi delle attività compiute e delle condizioni di lavoro, in particolare relative all'utilizzo della pezza di amianto in dotazione unitamente al mitragliatore.

Si è costituito il Ministero della Difesa, eccependo

- la prescrizione del diritto;
- l'insussistenza di tutti gli elementi costitutivi della dedotta responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. in ragione della carenza di prova del nesso di causalità tra la pur contestata esposizione alle fibre di amianto e l'exitus, intervenuto ad oltre 55 anni di distanza dalla cessazione del servizio;
- l'esorbitanza della richiesta risarcitoria formalizzata nella misura di euro 147.000, invocando in via subordinata lo scomputo delle somme eventualmente ricevute a titolo indennitario a seguito del giudizio incardinato innanzi al Giudice del Lavoro ovvero a qualsiasi altro titolo.

La parte attrice ha depositato memorie ex art. 171 ter c.p.c.

Con provvedimento del 19 dicembre 2025 il giudice istruttore ha rinviato per la precisazione delle conclusioni al 5 febbraio 2026 e poi al 19 marzo 2026.

Nelle more, con proprio decreto del 18 febbraio 2026, il Giudice designato dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 3 D.L. 117/2025, convertito nella Legge 3 ottobre 2025, n. 148 giusta provvedimento n. 33 del 13 febbraio 2026 – ha disposto l'anticipazione della trattazione del procedimento al 5 marzo 2026, disponendo che, sostituita l'udienza fissata con deposito di note scritte – si procedesse alla discussione e alla decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e fissando termine perentorio fino a 5 giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie illustrative.

L'attore ha depositato note contenenti le conclusioni sopra riportate in epigrafe.

II)

§1

Deve essere preliminarmente esaminata, e disattesa, l'eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero della Difesa.

L'attore ha infatti allegato (file denominato allegato semplice ALL.TI da A4 A7.zip) la missiva di messa in mora inviata via pec il 7 febbraio 2021, avente ad oggetto la richiesta di



risarcimento dei danni, da perdita del rapporto parentale e non solo operata per conto di /

(unitamente a

Si a cospetto di atto idoneo senza dubbio a determinare l'interruzione del corso della prescrizione, evidentemente decorrente dalla data della morte di , avvenuta il 15 novembre 2016, e a garantire la tempestività della originaria domanda che oggi occupa, proposta con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Nola il 23 novembre 2021.

In ragione dei noti effetti derivanti dal disposto dell'articolo 2945 c.c. e del principio secondo il quale a fronte della rituale riassunzione dei giudizi originariamente proposti innanzi a giudici incompetenti, gli effetti decorrono dalla primigenia domanda, nessuna prescrizione può certamente dirsi maturata.

Il thema decidendum è dunque offerto dalla valutazione della richiesta di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, segnatamente di quello di paternità subito dall'odierno attore, nonché di non meglio precisati altri pregiudizi.

Così ricostruito il petitum, non appare fuori luogo ricordare che "in materia di responsabilità extracontrattuale, la prova dell'esistenza e dell'ammontare del danno è a carico del danneggiato, il quale è tenuto a fornirla indipendentemente da ogni valutazione in ordine all'esistenza dell'illecito" (ex plurimis Cass. Civ. Sez. III, 28 luglio 2005 n. 15808)

E sempre a carico dell'attore rimane la prova dell'attività lesiva dell'altrui diritto e del nesso di causalità fra la condotta colposa ed il danno in relazione alla condotta illecita e alla esistenza del danno (ex plurimis, Cass. Civ. Sez. III, 11 gennaio 2002 n. 103).

Nel caso in esame, difetta la dimostrazione della lesione del rapporto familiare in corso di malattia: nulla che attesti la lesione della sua serenità del rapporto familiare dalla data di scoperta della malattia, avvenuta nell'ottobre 2015 alla data dell'exitus - in guisa tanto significativa da consentire di ritenere leso un bene giuridico costituzionalmente protetto - si rinviene in atti.

Né sono documentati altri danni eventualmente risarcibili.

Non così, in tutta evidenza, per ciò che concerne il danno da perdita del rapporto parentale.

Mette conto ricordare che "nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano; in tal caso, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite" (Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 21339 del 25/07/2025).



Ed ancora: "in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti; tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova; Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 5769 del 04/03/2024).

Nel caso in esame, in difetto di prova contraria, il danno è da ritenere in re ipsa.

D'altro canto, fermo il generale ed inderogabile principio di non duplicabilità delle voci di danno, deve darsi atto che la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto - del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva - del danno non patrimoniale (Cass. Civ. Sez. Un., 11 novembre 2008 n. 26972).

Giova sottolineare, poi, che il danno non patrimoniale derivante dalla perdita di un prossimo congiunto non si identifica con la sofferenza psichica transeunte, ma comprende tutti i pregiudizi non patrimoniali derivati dal fatto illecito (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 28 novembre 2008 n. 28423).

Tanto rende astrattamente ammissibile la domanda e introduce il tema legato alla valutazione della condotta – in tesi, illecita – del Ministero convenuto.

Con riguardo al caso di specie, non solo non è smentito da alcunché il dato relativo alla presenza dell'amianto nei luoghi di lavoro di _____, ma è anche emerso che tale circostanza è stata validata da CTU redatta dal Prof. Franco Traversa, CTU nominato in corso di causa nel procedimento incardinato innanzi al Tribunale del Lavoro di Genova nel proc. n. 5609/2022 (All. 6 della memoria depositata in data 25 settembre 2025).

Giova ricordare, a tal proposito, che "il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse e può, quindi, avvalersi anche di una consulenza tecnica ammessa ed espletata in diverso procedimento, valutandone liberamente gli accertamenti ed i



suggerimenti una volta che la relativa relazione peritale sia stata ritualmente prodotta dalla parte interessata (Cass. Civ. Sez. II, 19 settembre 2000 n. 12422).

Queste le conclusioni del CTU:

“- il sig. _____ è deceduto a causa di un mesotelioma pleurico maligno, di tipo epitelioide;

- con elevata probabilità, il mesotelioma pleurico maligno dal quale il sig. _____ è risultato affetto in vita, e che ne ha determinato il decesso, è stato causato, o comunque almeno concausato, da inalazione di amianto avvenuta durante il servizio militare da lui svolta per conto del Ministero della Difesa;

- non vi sono state altre patologie, o fattori predisponenti conoscibili, che abbiano contribuito a determinare o ad accelerare il suo decesso;

- la malattia ha determinato:

> invalidità temporanea al 70%: giorni 277 (dal 10/09/2015 al 01/10/2015 e dal 18/10/2015 al 30/06/2016);

> invalidità temporanea all'80%: giorni 122 (dal 01/07/2016 al 31/10/2016);

> invalidità temporanea totale (100%): giorni 37 (dal 01/09/2015 al 09/09/2015, dal 02/10/2015 al 17/10/2015 e dal 01/07/2016 al 15/11/2016);

- l'interessato ha percepito fin dall'inizio della malattia clinica la sua gravità e la sua natura neoplastica, mentre non risulta aver avvertito l'avvicinarsi della morte se non, probabilmente, negli ultimi 2-3 giorni prima del decesso”.

Sulla scorta di tanto, allora, non può che ritenersi provato, alla luce del noto principio della preponderanza dell'evidenza, il nesso di causalità che corre tra l'esposizione di _____ alle fibre di amianto e la malattia che lo ha condotto alla morte.

Quanto precede introduce il tema legato alla valutazione della condotta – in tesi, illecita – del Ministero convenuto.

In via di estrema sintesi, con riguardo al tema afferente alla gestione dei rischi connessi alla presenza dell'amianto sui luoghi di lavoro ed alla carenza di adeguati sistemi di protezione – val la pena richiamare il principio a mene del quale “in tema di risarcimento del danno, una volta accertata la presenza di uno dei fattori di rischio (nel caso di specie l'esposizione all'amianto), che scientificamente si pongono come idonei antecedenti causali della malattia, prima, e del decesso, poi, va affermata la sussistenza del nesso di causalità tra quel fattore di rischio e la malattia e quindi il decesso, anche eventualmente in termini di concausalità, in presenza della non occasionale esposizione all'agente patogeno, di determinate modalità di esecuzione della



prestazione lavorativa, dell'assenza di strumenti di protezione individuale, salvo che sussista altro fattore, estraneo all'attività lavorativa e/o all'ambiente lavorativo, da solo idoneo a determinare la malattia e/o, poi, il decesso" (Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 28458 del 5/11/2024).

Con riguardo al caso di specie, non solo non è smentito da alcunché il dato relativo alla presenza dell'amianto nei luoghi di lavoro del padre dell'attore ma anche il fatto che egli non fosse stato dotato dei minimali strumenti di protezione ed informato dei rischi non risulta contestato.

E tanto vale senza meno a ritenere di essere a cospetto di condotta illecita, posta colposamente in essere dall'Amministrazione convenuta.

Sulla scorta di quanto precede, la domanda appare fondata nei suoi presupposti generali.

Tanto ritenuto, è doveroso ancora rilevare che il danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale va valutato e liquidato in via equitativa, con prudente discrezionalità, temperando in maniera equilibrata il grado di gravità del fatto illecito, nonché l'intensità e la durata degli effetti del danno ingiusto, alla stregua delle tabelle utilizzate dai vari tribunali della Repubblica (Cass. Civ. Sez. III, 17 dicembre 2009 n. 26505).

A tanto occorre aggiungere che – in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale – “il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (Cass. Civ. Sez. III, 11 dicembre 2019 n. 28989).

In questo quadro, diventa determinante l'individuazione dei parametri di quantificazione dei danni conseguenti al decesso del congiunto.

Ritiene questo Giudice che all'uopo occorra far ricorso alle “tabelle” predisposte dal Tribunale di Milano: e tanto in ragione, da un lato, di evidenti esigenze di omogeneità valutativa e, dall'altro, della completezza metodologica ed euristica dei criteri elaborati.

Merita di essere richiamata a tal fine la recentissima pronuncia resa dalla Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. III, ordinanza n. 26826 del 6 ottobre 2025) e la condivisibile affermazione in essa contenuta – all'esito di serrato argomentare e richiamo delle pronunce succedutesi nel tempo – secondo la quale “sono comunemente applicabili e vincolanti, de futuro, perché valide ed



attendibili, le sole tabelle milanesi, potendo il giudice e l'interprete discostarsene solo con esplicita, adeguata, esaustiva motivazione imposta dagli elementi e dalle circostanze del singolo caso" (punto 7.1 della decisione).

Sulla scorta di tanto – ed omessa in questa sede ogni ultronea considerazione – deve allora rilevarsi che in difetto di dimostrate ulteriori circostanze, l'unico elemento in concreto valutabile è la perdita del rapporto parentale derivante dalla morte di

Tenuto conto dei criteri indicati dalle tabelle milanesi, e della sussistenza di altri congiunti (pure a fronte della mancata specificazione dell'attore e contestazione del Ministero) evincibili dalla missiva di messa in mora del 7 febbraio 2021

devono essere riconosciuti a all'epoca della morte del padre di anni 54

punti 8 per età della vittima primaria

punti 12 per sua età

nessun punto per difetto di convivenza o dimostrata intensità di frequentazione

punti 9 per sopravvivenza di altri congiunti,

punti 5 per intensità della relazione

e dunque punti 35 da moltiplicare per il valore del punto pari ad euro 3.911 = 136.885

Somma da rivalutare dal 31 dicembre 2024 (data assunta come relativa alla valutazione di base delle tabelle milanesi) ad oggi e pari ad euro 138.801,39.

Appare utile rilevare che in difetto di allegazione di un pregiudizio da ritardo nella disponibilità delle somme non adeguatamente ristorato mediante rivalutazione delle medesime, non è dovuta la corresponsione degli interessi dal momento del fatto (Cass. Civ. Sez. III n. 18564/2018).

Non sussiste la prova di danni patrimoniali risarcibili.

Nuova, e quindi, non ammissibile è la domanda da tesa ad ottenere il risarcimento dei danni vantati iure hereditatis.

Non risultano erogate prestazioni in favore dell'attore da portare in detrazione rispetto all'ammontare dell'importo del risarcimento dovuto.

Le spese processuali devono essere poste a carico del Ministero della Difesa: vengono liquidate – in assenza di dimostrazione di ulteriori esborsi diversi da quelli operato per l'iscrizione a ruolo del giudizio in riassunzione – secondo quanto previsto dai Decreti Ministeriali 55/2014 e 147/2022, causa del valore compreso tra euro 52.001 ed euro 260.000 parametro minimo avuto riguardo alla lunghezza immotivata degli atti defensionali e alla reiterazione di considerazioni



ultronee e stereotipate, riduzione del 50% della fase di istruzione/trattazione per difetto di specifica attività istruttoria, con distrazione.

P.Q.M.

il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dott. Biagio Politano, definitivamente decidendo sulle domande proposte contro il Ministero della Difesa, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. accoglie la domanda e per l'effetto condanna il Ministero della Difesa al pagamento in favore di la somma di euro 138.801,39, oltre interessi dalla data della sentenza al soddisfo;
2. condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore, che liquida in euro 145 per spese vive, 5.634 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Ezio Bonanni.

7 marzo 2026

Il Giudice

Dott. Biagio Politano



